

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs.117/2017**

## **STATUTO**

### **Titolo I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **Denominazione - Sede - Durata**

1. È costituita un'organizzazione di promozione sociale denominata "Minoranza Creativa", con sede a Pasián di Prato (UD), in Via Orientale n. 12, costituita con atto costitutivo in data 1 maggio 2009. Rinominata "APS Minoranza Creativa" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017 è un'APS non riconosciuta.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

##### **Art. 2**

##### **Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

##### **Art. 3**

##### **Carattere associativo**


1. L'APS Minoranza Creativa è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità di solidarietà, civiche e di utilità sociale ed è fondata prevalentemente sulla partecipazione volontaria dei suoi aderenti in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
3. L'Associazione è composta dai soggetti che si riconoscono pienamente nei principi e nelle finalità di cui all'art. 4.

##### **Art. 4**

##### **Principi e finalità**

1. L'Associazione nasce nel 2009 da un gruppo di ragazzi accomunati dalla condivisione di valori legati alla dottrina sociale cattolica e dal desiderio di darne applicazione con attività di promozione sociale. Tale aspetto valoriale acquisisce oggi un valore storico all'interno dell'APS Minoranza Creativa, che attualmente unisce persone con diverse estrazioni culturali e orientamenti valoriali, accomunati però dal desiderio di impegnarsi nella vita sociale e civile della comunità d'appartenenza, al fine di rendere ogni individuo parte attiva della stessa.
2. L'Associazione favorisce progettualità e contesti di condivisione e confronto tra i propri membri e non, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgd.117/2017:
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale





curve

delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà' educativa.

3. Le attività al comma 2 si declinano in progetti di natura educativa, ludica e culturale che l'associazione realizza coinvolgendo la cittadinanza e le istituzioni pubbliche e private. Storicamente il target di tali progettualità sono stati i giovani, ragazzi in fascia scolare, e le loro famiglie. Scopo precipuo di tali progetti è implementare il tessuto sociale delle comunità in cui l'associazione opera creando un welfare generativo che favorisca l'inclusione e la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

4. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.



## **Titolo II** **Risorse ed attività economiche**

### **Art. 5** **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
3. Tutti i beni immobili ed i beni mobili registrati appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. I beni immobili ed i beni mobili possono essere ceduti a terzi solo previa autorizzazione deliberata dall'Organo di amministrazione

### **Art. 6** **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo è stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione.
2. Le quote sociali dei nuovi Soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.



#### Art. 7

##### **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

#### Art. 8

##### **Responsabilità ed assicurazione**

1. L'APS Minoranza Creativa risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività in nome e per conto dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo III**

#### **Soci**

#### Art. 9

##### **Ammissione**

1. L'APS Minoranza Creativa non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa, sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

2. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore a 7.


3. L'ammissione dei Soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale, nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione. L'ammissione così deliberata deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato nel termine di 30 giorni all'aspirante rifiutato. È riconosciuta la possibilità, da parte di chi ha fatto domanda, entro 60 giorni, dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea dei soci, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

#### Art. 10

##### **Diritti dei Soci**

1. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.



2. I Soci partecipano alla vita dell'Associazione nelle forme previste dal presente statuto: tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, ma solo quelli di maggiore età e in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione, di elegerli e di approvare il bilancio.

3. Il diritto di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e rispettano contemporaneamente i dettami del precedente comma 2.

4. I Soci hanno diritto d'informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dal presente statuto.

5. I Soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti preventivamente dall'Organo di Amministrazione coerenti rispetto ai limiti normativi vigenti.

6. I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la modalità della presa visione per via telematica, previa richiesta all'Organo di Amministrazione.

#### Art. 11

##### **Doveri dei Soci**

1. I Soci devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, secondo le modalità previste dallo statuto e nel rispetto della vigente normativa.

3. Il comportamento verso gli altri Soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

4. I Soci s'impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

5. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### Art. 12


##### **Recesso ed esclusione**

1. La qualifica di Socio può essere perduta per dimissioni volontarie, per decesso o per esclusione .

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione all'Organo di amministrazione.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ometta il pagamento della quota sociale può essere escluso dall'Associazione stessa con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 giorni dalla delibera.

4. Il Socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata all'Organo di Amministrazione, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta di esclusione.



Handwritten text in blue ink, possibly a signature or a note, located on the right side of the page. The text is partially obscured by a blue curved line.



**Art. 13**  
**Volontari**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve prevedere l'iscrizione dei propri volontari nel relativo libro volontari, assicurare gli stessi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**Titolo IV**  
**Organi dell'Associazione**

**Art. 14**  
**Organi**


1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - l'Organo di Amministrazione;

**Art. 15**  
**Composizione dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta da un amministratore con funzioni di Presidente.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, non sono ammesse deleghe di nessun tipo.
4. È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**Art. 16**  
**Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione dell'amministratore con funzioni di Presidente individuato all'interno dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci.
2. L'amministratore con funzioni di Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della



Handwritten blue text, possibly a signature or name, located on the right side of the page.

riunione, da inviarsi a ciascun Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre il 30 giugno.

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro la scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori dell'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci effettivi, aventi diritto di voto e di elezione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro la fine del mese successivo a quello della richiesta. La convocazione dovrà essere recapitata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

#### Art. 17

##### **Validità dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea non può considerarsi regolare quando manchi la maggioranza degli amministratori dell'Organo di Amministrazione.

#### Art. 18

##### **Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di preferenze, il voto dell'amministratore con funzioni di Presidente è da considerarsi doppio.

3. Per le deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

5. Ogni Socio ha diritto a un voto.

6. Sono ammessi al voto solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e iscritti da almeno 3 mesi nel registro degli associati.

#### Art. 19

##### **Verbalizzazione dell'Assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dall'amministratore con funzioni di Segretario e sottoscritto dal amministratore con funzioni di Presidente e dal redattore.

2. Il verbale sarà consultabile in ogni momento presso la sede sociale.

3. Copia delle deliberazioni e delle decisioni degli organi sociali viene comunque resa fruibile a ciascun socio che ne chieda visione.

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

Aggen.  
Ure  
time

## Art. 20

### Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## Art. 21

### Organo di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata dall'Organo di Amministrazione che è composto da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea dei soci per una durata di 3 anni e sono rieleggibili per un numero non limitato di mandati.
2. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli amministratori per cui il numero dei componenti l'Organo di Amministrazione scenda sotto il minimo di 3 (tre), si provvederà a nuova elezione entro 30 giorni dall'effettivo decadimento. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero incaricate dagli enti associati: si applica l'art.2382 riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità nella votazione, quello dell'amministratore con funzioni di Presidente varrà doppio; non è ammessa delega. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. In caso di urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato con un preavviso minimo a mezzo di comunicazione telefonica.
5. L'Organo di Amministrazione è convocato tutte le volte che uno dei suoi amministratori lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio annuale o rendiconto consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.
6. L'Organo di amministrazione è presieduto da un amministratore con funzioni di Presidente individuato all'interno dell'Organo di amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci. Delle riunioni viene redatto il verbale, sottoscritto dall'amministratore con funzioni di Presidente e da quello con funzioni di Segretario.
7. L'Organo di Amministrazione:
  - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;



**Titolo VI**  
**Norme finali e transitorie**

Art. 25

**Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 26

**Scioglimento**

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.  
2. In caso di scioglimento dell'Associazione o di cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27

**Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Parisi di Prato,  
03.10.2020

Il segretario, Silvio Baldo

Il Presidente



